

SENT. N. 7861/06
REP. N. 6899/06

N. Sent. Cont.
N. 38532/2004 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico dott.

Caterina Macchi, ex art.429 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA


rappresentata e difesa dagli avv.ti Franca Ceruti e Giambattista Petrelli in forza di delega a margine dell'atto di citazione in opposizione

- ATTRICE OPPONENTE -

CONTRO


rappresentata e difesa dall'avv.ti Antonio e Pietro Romano in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA OPPOSTA -

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26-28 maggio 2004 la [redacted] proponeva opposizione al D.L. n. 11137/04 con cui le era stato ingiunto il pagamento, a titolo di fideiussore ed in difetto di adempimento da parte del conduttore-debitore principale [redacted] di canoni di locazione a favore della [redacted] di seguito [redacted] esponendo: che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato nullo per difetto di prova scritta del credito azionato; che infatti la dichiarazione datata 19 dicembre 2002 giammai poteva far ritenere sussistente il rilascio, da parte della E [redacted] di una fideiussione a favore della locatrice [redacted] ed a garanzia dell'adempimento del contratto di locazione intercorrente tra la [redacted] la conduttrice [redacted] contenendo tale dichiarazione esclusivamente l'impegno al rilascio di una fideiussione assicurativa; che, avendo la [redacted] comunicato con missiva datata 21 marzo 2003 la risoluzione del contratto di locazione alla [redacted] la garanzia fideiussoria prestata dalla [redacted] avrebbe dovuto al limite essere ridotta alla somma di Euro 20.9016,50 corrispondente a tre mensilità di canone, e non riferita alla esorbitante somma di Euro 103.110,05 pari all'ammontare del canone annuo; che comunque, anche a voler ritenere sussistente una valida fideiussione, la creditrice [redacted] era decaduta dal diritto di escuterla per non aver proposto le istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.

Tanto premesso, la [redacted] chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la società locatrice [redacted] contestando in fatto e in diritto il merito delle pretese fatte valere dalla società opponente.

In particolare la [redacted] evidenziava di avere acquistato dalla [redacted] una porzione di fabbricato, sito nel comune di [redacted], all'epoca locato alla [redacted] per un canone annuo di Lire 162.000.000; che la venditrice [redacted] contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile, le aveva rilasciato una dichiarazione con cui si era impegnata, tra l'altro, a consegnare una fideiussione assicurativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla [redacted] che inopinatamente quest'ultima si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione, costringendo [redacted] a chiedere alla [redacted] ingiunta il rispetto della dichiarazione 19 dicembre 2002 ed il conseguente rilascio di idonea polizza fideiussoria rilasciata da primario Istituto di Credito;

che, contrariamente a quanto assunto da controparte, la dichiarazione del 19 dicembre 2002 integrava gli estremi di un valido ed efficace obbligo fideiussorio assunto dalla opponente Bicocca per il pagamento dei canoni di locazione relativi alla durata del contratto, essendo la volontà di obbligarsi a titolo di fideiussore, manifestata da [redacted] con tale impegno negoziale, stata espressa in modo non equivoco come previsto dall'art. 1937 del codice civile; che le eccezioni di decadenza dalla garanzia per decorrenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e di limitazione dell'obbligo fideiussorio al periodo gennaio-marzo 2003 erano del tutto destituite di fondamento alcuno.

Tanto premesso, la [redacted] chiedeva la conferma del D.I. opposto e la condanna della [redacted] al pagamento, a titolo di fideiussore, delle somme dovute dalla [redacted] a titolo di canoni di locazione.

Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto; senza svolgimento di istruttoria orale la causa veniva decisa, all'esito della discussione orale, all'udienza del 29 giugno 2006 con immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reputa questo Tribunale che l'opposizione azionata dalla Bicocca s.r.l. avverso la pretesa creditoria della [redacted] vada integralmente accolta per le ragioni che si passa di seguito ad evidenziare.

La vicenda al vaglio del presente giudizio trae origine dalla compravendita di un immobile - stipulata tra la [redacted] enante e la [redacted] acquirente - già oggetto di una precedente locazione, ad uso diverso da quello di abitazione, a favore del conduttore [redacted]. Tali fatti, oltre che ammessi pacificamente dalle parti, sono ampiamente documentati dagli atti di causa (vedi docc. nn. 1 e 2 fascicolo parte opposta).

L'oggetto del contendere verte sulla interpretazione dell'obbligo negoziale assunto in data 19 dicembre 2002 dalla [redacted] per il tramite del legale rappresentante sig. [redacted] con cui la società si impegnava a consegnare a favore della locatrice [redacted] *la fideiussione assicurativa rilasciata da primario istituto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società [redacted] nel contratto di locazione avente per oggetto l'immobile in [redacted]* (vedi doc. n. 3 fascicolo parte opposta).

Parte opposta ritiene che con la dichiarazione del 19 dicembre 2002 la [redacted] sarebbe inequivocabilmente obbligata a garantire l'adempimento delle obbligazioni - ed in particolare il pagamento dei canoni di locazione - assunte dalla conduttrice [redacted].

fondando tale assunto sia sulla libertà di forma che connota il contratto di fideiussione, sia sulla incontrovertibilità degli impegni presi dalla dichiarante.

Ma questo ragionamento non è da condividere, sol che si ponga attenzione al dato letterale della dichiarazione sopra riportata, che menziona univocamente un obbligo di consegna di polizza fideiussoria a favore di parte locatrice, ed alla diversa struttura che caratterizza l'assicurazione fideiussoria rispetto alla fideiussione tout court.

L'assicurazione fideiussoria infatti è il contratto intercorrente tra l'assicuratore e l'assicurato con cui il primo assume la garanzia del pagamento del debito dell'assicurato verso un terzo beneficiario, entro i limiti del massimale e dietro pagamento di un premio. La dottrina più autorevole inquadra tale contratto nell'alveo dei contratti misti in cui la funzione di garanzia, che connota il rapporto tra l'assicuratore ed il creditore garantito e che ha ad oggetto il pagamento del credito, si mescola alla funzione prettamente assicurativa che investe il legame tra la società assicuratrice ed il soggetto assicurato che paga il premio: gli elementi della garanzia e dell'assicurazione si fondono assieme dando vita ad un contratto avente causa unitaria di assicurazione finalizzato allo scopo di costituire una garanzia a favore del terzo. Nel caso in esame terzo è proprio la [redacted] locatrice, nei confronti della quale quindi la dichiarante [redacted] si è impegnata non a garantire personalmente un'altrui obbligazione, il pagamento dei canoni dovuti dalla conduttrice [redacted] F.lli S.p.A., ma a consegnare una valida polizza fideiussoria per assicurare il rischio di insolvenza del conduttore relativo al pagamento dei suddetti canoni. Coglie pertanto nel segno la tesi di parte opponente, argomentata a pg. 6 della memoria integrativa datata 4 ottobre 2004, nella misura in cui afferma che [redacted] non può rispondere per il mancato pagamento dei canoni a titolo di fideiussore, ma semmai, ove ne ricorrano i presupposti, ad altro titolo, rientrando la dichiarazione del 19 dicembre 2002 nel novero delle promesse unilaterali, normativamente riconosciute, esplicanti ex art. 1987 cod. civ. effetti giuridici pienamente vincolanti tra le parti.

Dalle considerazioni che precedono deriva che si palesa infondata la pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio dalla società locatrice [redacted] nei confronti dell'opponente, e che di conseguenza, non sussistendo un idoneo rapporto fideiussorio, devono essere integralmente accolte le domande della [redacted] e deve essere revocato il D.I. opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

207 4

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. opposto;
- 2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente liquidate in € 1.400,00 per diritti, € 3.500,00 per onorari; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

Così deciso in Milano, il 29 giugno 2006.

H. Giudice

